



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del **14 MAR, 2017**

Deliberazione N. **109**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **14 MAR, 2017**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal  
Sig. Presidente ..... **Dott. Luciano D'ALFONSO** .....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario ..... **Daniela Valenza** .....

### OGGETTO

**Approvazione "Disciplinare per il Controllo Analogico sulle Società in house della Regione Abruzzo".**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### PREMESSO

- che la Regione intende adeguare ai più recenti approdi della giurisprudenza e della normativa nazionale e dell'Unione europea, il ruolo di socio da essa esercitato negli Organismi regionali operanti in regime di "in house providing";
- che gli Organismi *in house* regionali concorrono al perseguimento degli interessi pubblici attraverso la realizzazione degli obiettivi regionali, operando secondo i principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nelle modalità di conseguimento degli obiettivi assegnati;

#### CONSIDERATO

- che per il conseguimento dei predetti obiettivi è utile oltre che necessaria, la opportuna sistematizzazione e formalizzazione della disciplina del controllo analogo sulle società *in house*, la

quale ha formato oggetto di importanti interventi normativi e pronunce della giurisprudenza interna e della Corte di Giustizia Europea nel corso degli anni;

- che affinché possa parlarsi di un effettivo controllo analogo non è sufficiente la proprietà totalitaria dell'ente controllato essendo anche necessario che l'ente pubblico abbia la possibilità di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle strategiche dell'Organismo regionale affidatario (Cass. Civ., s.u., 25 novembre 2013 n. 26283);
- che le Direttive 2014/24/UE nei settori ordinari e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali) forniscono per la prima volta, la disciplina positiva dell'*in house providing* definendone i presupposti ed individuando anche parametri oggettivi cui ancorare, nel concreto, la verifica di ricorrenza di un modello di gestione *in house*;
- che l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", nel recepire le suddette Direttive comunitarie, ha stabilito che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, può essere sottratto alle regole dell'evidenza pubblica ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 1181/2014) ha recentemente precisato che il "*controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell'ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria*";
- che i controlli devono essere al tempo stesso sugli organi, e quindi strutturali, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti (cfr. già la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418): *sugli organi nel senso che l'ente locale deve avere il potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; sulla gestione nella misura in cui l'ente affidante, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere anche il potere di autorizzare o di annullare quantomeno tutti gli atti più significativi della società, come il bilancio, i contratti che superino una certa soglia ed in generale gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762);



- 
- che il controllo analogo, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, non ha una matrice civilistica assimilabile al controllo esercitato da un maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico, per cui l'*in house providing* ha la natura di modello di organizzazione meramente interno, alternativo al mercato, qualificabile in termini di delegazione interorganica secondo la ricostruzione classica, già affermata (Cons. Stato, Ad. Plen. 03.03.2008, n. 1);
  - che le recenti sentenze della giurisprudenza nazionale nel definire l'articolazione procedurale del controllo analogo e partendo dal dato ormai acquisito che l'Organismo *in house* non si colloca come entità posta al di fuori dell'ente pubblico, bensì come una *longa manus* dell'amministrazione regionale, al punto che l'affidamento pubblico mediante *in house contract* neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo, hanno evidenziato che l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa (Cass. Civ., s.u., 25 novembre 2013 n. 26283);
  - che con l'emanazione del decreto legislativo n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", la normativa in materia di società *in house* ha trovato una sua prima organica sistematizzazione che rende pertanto possibile una codifica unitaria della disciplina applicabile alle società partecipate;

#### RITENUTO

- opportuno procedere alla definizione del modello amministrativo di controllo analogo, codificandolo in apposito disciplinare, da applicarsi al sistema delle società affidatarie della gestione *in house providing*, sia attraverso la definizione del processo di controllo, stabilendo l'articolazione delle responsabilità e dei ruoli, che l'organizzazione dei contenuti del controllo, nel rispetto della legislazione vigente;

#### DATO ATTO

- che sulle società *in house* l'amministrazione partecipante esercita, singolarmente o congiuntamente con le altre amministrazioni partecipanti, un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni organizzative interne (uffici, servizi, ecc.), sia con riferimento al conseguimento degli obiettivi strategici assegnati e alla qualità del servizio erogato, e sia con riferimento al rispetto dei vincoli normativi nell'esercizio dell'attività amministrativa;
- che con il presente provvedimento si intende disciplinare compiutamente l'esercizio del controllo analogo, in particolare definire il processo e il contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza dello stesso;
- che la disciplina dei rapporti giuridici tra la Regione e i soggetti che erogano i servizi pubblici e la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che le società *in house* si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, sono definiti attraverso contratti di servizio /convenzioni il cui schema è oggetto di apposita approvazione con deliberazione di Giunta regionale;
- che le società *in house* sono obbligate a dotarsi di apposite disposizioni regolamentari, adottate secondo quanto previsto nel disciplinare oggetto della presente deliberazione, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- che la bozza del presente disciplinare è stata condivisa con il Dipartimento Risorse e Organizzazione e con il , e che la stessa è stata portata all'attenzione della Conferenza dei Direttori in data 26 ottobre 2016;
- che successivamente, la stessa bozza è stata ulteriormente integrata ed ampliata anche all'esito dell'esame di altri disciplinari sul controllo analogo adottati da altre Regioni italiane;

## DATO ATTO

- che l'aggiornamento del presente disciplinare inerente il controllo analogo sul sistema delle società affidatarie *in house*, in raccordo con i Dipartimenti competenti per il tramite della Conferenza dei Direttori, verrà effettuato di volta in volta in caso se ne ravveda la necessità in relazione all'evoluzione normativa in materia;

## VISTI

- Legge 5 luglio 1982, n. 441 "*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*".
- l'art. 35 comma 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" in materia di reclutamento del personale;
- il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- l'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
- l'art. 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120 "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il DPR 30 novembre 2012, n. 251 "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*";
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'art. 4 commi 4 e 5 come modificati dall'art. 16 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", adottata il 17 giugno 2015 n. 8;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";



- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, così come modificata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35;

**DOPO** puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

**DATO ATTO** che il direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità della presente proposta;

**A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare il “**Disciplinare per il Controllo Analogico sulle Società *in house* della Regione Abruzzo**” allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che la Regione applica con riferimento alle società *in house*;
- 2) di notificare, a cura della Direzione Generale, il presente atto ai Dipartimenti regionali e, per il tramite di questi, alle Società *in house* afferenti *rationae materiae* ai Dipartimenti medesimi rispetto all'ambito economico-industriale in cui la società sottoposta a controllo opera, ai fini dell'osservanza;
- 3) di stabilire che l'aggiornamento del presente disciplinare di controllo analogo, in raccordo con i Dipartimenti competenti per il tramite della Conferenza dei Direttori, verrà effettuato di volta in volta con provvedimento di Giunta regionale, in caso se ne ravveda la necessità in relazione all'evoluzione normativa in materia;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.



DIREZIONE GENERALE

L'Estensore

Dott.ssa Roberta Rizzone

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Roberta Rizzone

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Francesca Iezzi

(firma)

Il Direttore Generale

Avv. Cristina Gerardi

(firma)

Il Componente la Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

23 MAR. 2017


L'Aquila, li \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

REGIONE  
ABRUZZO



**DISCIPLINARE PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA'  
IN HOUSE DELLA REGIONE ABRUZZO**

**Allegato A**

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **109** del **14 MAR. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)



---

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Modalità di esercizio del controllo analogo .....	3
Articolo 3 - Il Controllo Strategico .....	5
Articolo 4 - Il Controllo degli equilibri economico-finanziari .....	5
Articolo 5 - Il Controllo preventivo degli equilibri economico-finanziari.....	5
Articolo 6 - Il Controllo concomitante degli equilibri economico-finanziari.....	7
Articolo 7 - Il Controllo consuntivo degli equilibri economico-finanziari .....	8
Articolo 8 - Il controllo di efficienza e di efficacia.....	8
Articolo 9 - Contratto di Servizio/convenzione.....	9
Articolo 10 - Analisi di soddisfazione dell'utenza. ....	9
Articolo 11 - Il Controllo sulla gestione.....	9
Articolo 12 - Controllo sugli atti.....	10
Articolo 13 - Controlli in loco .....	12
Articolo 14 - Richiesta di rapporti, dati e informazioni.....	13
Articolo 15 - Il controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità .....	14
Articolo 16 - Obblighi di adeguamento.....	16
Articolo 17 - Controlli sulle società controllate da società <i>in house</i> .....	16
Articolo 18 - Disposizione di chiusura.....	16



## Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione esercita sulle società *in house*, nel rispetto dei principi di cui allo Statuto regionale, e in attuazione di quanto disposto e con salvezza di tutte le previsioni del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 e della normativa di riferimento.
2. Le modalità di controllo definite dal presente disciplinare sono da considerarsi complementari alle vigenti norme del codice civile in materia societaria ed alle altre disposizioni di legge, anche regionali, nonché agli statuti e ai contratti di servizio.


## Articolo 2 - Modalità di esercizio del controllo analogo

1. Il controllo analogo è esercitato dalla Regione sulle società *in house* tramite una verifica preventiva, concomitante e consuntiva e viene realizzato attraverso:
  - Il controllo strategico
  - Il controllo degli equilibri economico finanziari;
  - Il controllo di efficienza e di efficacia;
  - Il controllo sulla gestione;
  - Il controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità.
2. L'esercizio del controllo analogo di cui al comma 1 è affidato al Direttore del Dipartimento competente *ratione materiae* rispetto all'ambito economico-industriale in cui la società sottoposta a controllo opera.
3. Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo analogo sulle società *in house* i seguenti profili:
  - a) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimenti di incarichi di lavoro autonomo;
  - b) indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
  - c) affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi, e per l'affidamento di lavori;
  - d) obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
  - e) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
  - f) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
4. Una società controllata al 100% dall'ente/i pubblico/i (con salvezza delle previsioni di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016), presenta le caratteristiche di organismo "*in house*" quando, oltre a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente/i pubblico/i socio/i per oltre l'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente/ti socio/i (con salvezza delle previsioni di cui all'art. 16 commi 3 e seguenti del D.Lgs. 175/2016), è soggetta al cosiddetto "controllo analogo".
5. Si è in presenza del controllo analogo quando l'ente pubblico socio è in grado di esercitare sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi o unità organizzative interne, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. La società *in house* rappresenta infatti uno degli strumenti utilizzati dall'ente per il perseguimento delle finalità pubbliche ed è equiparata ad una propria articolazione organizzativa.
6. Per consentire l'esercizio di un forte potere di controllo, lo statuto della società deve contenere l'obbligo di partecipazione totalitaria pubblica, salvo quanto previsto nell'art. 5



comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

7. Per l'esercizio concreto del controllo analogo è necessario che lo statuto della società consenta un'influenza effettiva e determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.
8. A tal fine occorre che il socio/i, con previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società, delinea con precisione i poteri degli amministratori: in particolare deve essere previsto l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva e vincolante della proprietà gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse, al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali. Oltre alla preventiva approvazione dei documenti soprarichiamati, l'effettivo esercizio del controllo analogo non può prescindere dal monitoraggio periodico - controllo contestuale - dell'andamento della gestione in relazione alle attese di risultato, che prelude alla verifica successiva - controllo ex post - sui risultati raggiunti.
9. In base alle disposizioni contenute nel presente disciplinare, sono stabiliti i contenuti informativi che le società *in house* trasmettono sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché le modalità attraverso le quali potranno essere impartite eventuali direttive e richieste azioni correttive da parte del socio/i.
10. Lo statuto delle società *in house* deve contenere almeno i seguenti elementi, fatti comunque salvi gli altri elementi previsti dalle norme e dal presente disciplinare nei successivi articoli:
  - esplicito riferimento agli strumenti che rendano concretamente possibile l'esercizio del controllo analogo;
  - previsione della nomina e della revoca dei rappresentanti dell'ente Regione in tutti gli organi direttivi;
  - sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi al piano programma delle attività, alle politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, al budget economico e al bilancio di esercizio;
  - sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta.
11. In caso di società *in house* pluripartecipata, devono inoltre essere previsti adeguati meccanismi di tutela, quali la stipula di apposite convenzioni/patti parasociali, diretti a garantire l'esercizio del controllo da parte di tutti i soci pubblici, anche delle amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza. In particolare, deve essere garantito che:
  - gli organi decisionali della società *in house* siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati da soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;



- i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;
- la società *in house* non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti;
- anche il socio di minoranza possa esercitare, nei confronti della società, un'influenza determinante con riferimento a specifiche procedure di affidamento attivate su richiesta del socio stesso.

### **Articolo 3 - Il Controllo Strategico**

1. Il Controllo strategico è posto in essere mediante la definizione preventiva degli obiettivi strategici che si intendono raggiungere, così come individuati in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e in particolare nell'ambito del Documento di Economia e Finanza regionale (DEF), nonché in altre direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo.
2. La tipologia di controllo di cui al comma 1 è attuata su ogni società *in house*, attraverso la definizione preventiva nell'ambito del Piano Programma di cui all'art. 5 comma 2, degli obiettivi strategici e la successiva analisi consuntiva del loro grado di effettiva realizzazione, anche con valutazione degli eventuali scostamenti dai target previsti nel citato Piano Programma, in relazione alle risorse umane, materiali e finanziarie assegnate, al fattore tempo, alle criticità e ai fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati.
3. Annualmente, il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 trasmette al Presidente della Regione e al Direttore Generale una relazione, relativamente alle società *in house* di competenza, con la quale vengono evidenziati, in particolare, gli obiettivi strategici e i compiti ad esse assegnati, i rapporti di partecipazione con l'Ente, il quadro della composizione societaria, i principali indicatori di bilancio e il risultato economico, gli oneri finanziari a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione, nonché ogni altro ulteriore elemento informativo utile all'esercizio del controllo strategico e comunque relativo ai controlli effettuati in base al presente disciplinare e alle loro risultanze.

### **Articolo 4 - Il Controllo degli equilibri economico-finanziari**

1. Il controllo degli equilibri economico-finanziari delle società *in house* è posto in essere attraverso un monitoraggio economico-patrimoniale e finanziario:
  - a) *preventivo* orientato all'analisi e definizione del Piano Programma e del budget;
  - b) *concomitante* esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del budget;
  - c) *consuntivo* attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

### **Articolo 5 - Il Controllo preventivo degli equilibri economico-finanziari**

1. Le società *in house*, nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.3 del Principio Contabile applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, predispongono entro il 31 luglio il Piano Programma del triennio successivo comprensivo del Budget economico di durata almeno triennale.



2. Il Piano Programma contiene:

- a) il piano industriale relativo alla programmazione societaria di validità triennale indicante gli obiettivi strategici ed operativi definiti in coerenza con le indicazioni della Regione, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- b) il budget annuale di previsione espresso in termini di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi, nonché ai flussi finanziari anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a), oltre alla corrispondenza dei crediti per corrispettivi vantati verso la Regione al valore previsto dei vigenti contratti di servizio/convenzioni;
- c) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato da un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza della sostenibilità tra costo del personale e valore della produzione, dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, fringe benefits e straordinari, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016;
- d) il piano annuale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro;
- e) il piano delle acquisizioni/alienazioni di beni immobili e mobili registrati;
- f) il programma degli investimenti/lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro;
- g) il piano degli indicatori di bilancio;
- h) il piano delle acquisizioni/dismissioni di partecipazioni in altri organismi e delle variazioni del capitale sociale;
- i) il piano delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria;
- j) una relazione dell'Organo di Amministrazione che, oltre ad illustrare la documentazione prodotta, individui i principali fattori di rischio che possono determinare costi aggiuntivi, anche derivanti da contenzioso o compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività aziendale;
- k) ogni altra utile programmazione settoriale.

3. Il Piano Programma è corredato da una relazione del Collegio Sindacale della società sulla coerenza e compatibilità delle azioni del Piano Programma rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sui limiti alla gestione finalizzati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

4. Il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, propone alla Giunta Regionale l'approvazione del Piano Programma per le società *in house* di propria competenza entro il 30 ottobre di ogni anno, valutando:

- a) la completezza del documento, relativamente alla rispondenza del Piano Programma alle norme dello statuto, agli obiettivi/documenti strategici adottati dalla Regione;
- b) la coerenza delle informazioni rese nelle diverse parti del documento stesso e, più in generale, la compatibilità tra gli obiettivi, le azioni e le risorse utilizzate illustrate nel Piano, con riferimento anche al piano annuale degli acquisti dei beni e servizi, al

- programma degli investimenti/lavori pubblici e alle acquisizioni/dismissioni di partecipazioni in altri organismi, oltre alle variazioni del capitale sociale;
5. Ai fini della proposta di cui al precedente punto 4, il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 verifica altresì, anche avvalendosi del supporto e dei pareri degli altri dipartimenti regionali competenti per materia:
    - a) l'analisi di compatibilità economico-finanziaria dei dati relativi alla società soggetta a controllo (Budget economico, Budget patrimoniale, Budget dei flussi finanziari, Piano degli Investimenti, ecc.);
    - b) la coerenza con gli eventuali stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per servizi affidati, con riferimento alle previsioni assestate relative al precedente esercizio finanziario ed ai vincoli di finanza pubblica;
    - c) la sostenibilità delle operazioni finanziarie e delle altre operazioni di finanza straordinaria;
    - d) la corrispondenza dei crediti per corrispettivi vantati verso la Regione al valore previsto dei vigenti contratti di servizio o convenzioni;
    - e) la coerenza dei piani assunzionali con le previsioni di cui al D.Lgs. 175/2016, con particolare riferimento agli artt. 19 e 25;
    - f) la coerenza e la sostenibilità del piano di acquisizione/alienazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
  6. Eventuali richieste da parte della Società *in house* di modifica del Piano Programma di cui al comma 2, seguono le procedure di cui ai commi 4 e 5.
  7. Se nell'ambito delle valutazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 ne emerge la necessità, il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, invita la società ad apportare le necessarie modifiche al Piano Programma, ai fini all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano stesso.

#### **Articolo 6 - Il Controllo concomitante degli equilibri economico-finanziari**

1. Al fine di consentire l'esercizio concomitante del controllo degli equilibri economico-finanziari, l'Organo di amministrazione della Società nel corso dell'esercizio predispone:
  - a) una relazione semestrale, da produrre entro il 31 luglio di ogni anno, nella quale viene illustrato lo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel budget annuale e nel piano industriale pluriennale e vengono rilevate ed analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;
  - b) una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, da produrre entro il 31 luglio di ogni anno, certificata dal Collegio Sindacale o da apposita società incaricata della revisione legale dei conti.
  - c) eventuali richieste di variazioni del budget economico.
2. Dette relazioni sono trasmesse al Presidente della Regione e al Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, per ogni opportuna valutazione. In particolare, eventuali variazioni del budget economico, sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2.




## **Articolo 7 - Il Controllo consuntivo degli equilibri economico-finanziari**

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo degli equilibri economico-finanziari, l'Organo di Amministrazione delle società provvede a trasmettere al Presidente della Regione, al Direttore di cui all'art. 2 comma 2 e al Dirigente del Servizio preposto all'analisi economico-patrimoniale delle partecipate:
  - a) il progetto di bilancio almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
  - b) le relazioni dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
  - c) una relazione illustrativa sull'attuazione degli obiettivi indicati nel budget annuale e nel piano industriale triennale in apposita sezione della Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
  - d) la nota informativa asseverata dal collegio dei Revisori o da eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sugli esiti delle partite di credito e debito tra la società e la Regione, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto della società. A tal fine lo statuto della società *in house* deve prevedere l'obbligo di asseverare la nota informativa sugli esiti delle partite di credito e debito tra la società *in house* e la Regione;
  - e) i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, con relativi indicatori e i provvedimenti necessari per la prevenzione dell'aggravarsi della crisi, se del caso, di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.
2. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione – per il tramite del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 e del Dipartimento in materia di risorse finanziarie - procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con le società *in house*, attraverso informativa asseverata del proprio organo di revisione, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto della Regione.
3. Il Presidente della Regione, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 e, limitatamente agli aspetti economico-finanziario-contabili, del Dirigente del Servizio preposto all'analisi economico-patrimoniale delle partecipate, nonché quello dell'Avvocatura Regionale ove ritenuto necessario, assume le relative decisioni per l'approvazione del bilancio di esercizio, fornendo apposito mandato al soggetto delegato a rappresentare la Regione in assemblea.
4. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, viene assicurata la predisposizione e l'attuazione dei piani di razionalizzazione nelle ipotesi di cui al medesimo articolo, con particolare riferimento alla lettera e) del comma 2, per quanto attiene i risultati negativi di esercizio.
5. Il controllo consuntivo degli equilibri economico-finanziari è strumento necessario all'effettività dei controlli di cui al presente disciplinare e indispensabile al concreto esercizio del controllo analogo.

## **Articolo 8 - Il controllo di efficienza e di efficacia**

1. L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia, si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:



- a) *preventivo* esercitato in sede di definizione del contratto di servizio/convenzione, della carta dei servizi e attraverso l'analisi del Piano programma;
  - b) *concomitante* esercitato mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio/convenzione e/o nel Piano programma;
  - c) *consuntivo* esercitato attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi e l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza nel caso di servizi pubblici locali.
2. Per l'effettuazione dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1), la Giunta regionale approva, con propria deliberazione e su proposta del Direttore di cui all'art. 2 comma 2, lo schema di contratto di servizio/convenzione che disciplina i rapporti giuridici, di diritto privato, tra la Regione e i soggetti che erogano i servizi.
  3. Non è ammesso perfezionamento tardivo di contratti di servizio/convenzioni, dovendo l'affidamento essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, nonché da una corretta quantificazione dei costi del servizio stesso, necessitandosi all'uopo di una stima e comparazione preventiva della qualità e dei costi offerti dalla società *in house*, rispetto alla qualità e costi offerti dal mercato per la medesima tipologia di beni e/o servizi: ciò secondo i principi di sana gestione finanziaria che impongono che l'affidamento diretto di un servizio alla società *in house* non prescindano da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/servizio prodotto dalla società medesima.

#### **Articolo 9 - Contratto di Servizio/convenzione**


1. Il contratto di servizio/convenzione contiene la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la società *in house* si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché le modalità e i termini della loro misurazione. Esso può altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti il servizio, comprese eventuali penali, da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto regionale o del presente Disciplinare.
2. Il contratto di servizio deve trovare puntuale e completa copertura nel bilancio della Regione, onde garantire la continuità nell'erogazione dei servizi che ne sono oggetto.
3. La società *in house* dovrà predisporre, con cadenza trimestrale, report periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio/convenzione, secondo eventuali schemi tipo da predisporre a cura del Direttore del Dipartimento Regionale di cui all'art. 2 comma 2.
4. Il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 attiva e cura tutte le procedure necessarie e connesse presso l'ANAC ai fini degli affidamenti dei contratti di Servizio/convenzione alle società *in house*.

#### **Articolo 10 - Analisi di soddisfazione dell'utenza.**

1. Le Società che svolgono servizi pubblici locali dovranno produrre, con cadenza almeno biennale, accurata analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le connesse necessarie revisioni degli standard quali-quantitativi garantiti.

#### **Articolo 11 - Il Controllo sulla gestione**


1. Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di:
  - a) controllo sugli atti, che comporta un controllo sulle attività dell'Organo amministrativo della società con riferimento a particolari tipologie di atti;



- b) controlli in loco, che comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo Amministrativo della società e/o sui procedimenti amministrativi;
- c) richiesta di rapporti, dati e informazioni che vengono esercitati mediante richiesta, rivolta all'Organo Amministrativo della società.

## **Articolo 12 - Controllo sugli atti**

1. Le società *in house* si ispirano ai principi di legalità, efficienza ed economicità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e si dotano di apposite disposizioni regolamentari da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta del Direttore di Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2. Tali disposizioni regolamentari riguardano:
  - a) acquisizione di risorse umane mediante contratti di lavoro dipendente e affidamento di incarichi professionali;
  - b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, della pianta organica (e sue variazioni), del sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli avanzamenti di carriera;
  - c) esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi e lavori;
  - d) nomine e compensi degli organi amministrativi;
  - e) acquisizione/alienazione di beni immobili e mobili registrati;
  - f) approvazione dello statuto e variazioni del capitale sociale;
  - g) acquisizione e /o dismissione di partecipazioni in altri organismi;
  - h) operazioni finanziarie a medio lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria.
2. Con specifico riferimento alle apposite disposizioni regolamentari di cui al comma 1), si forniscono di seguito le indicazioni minime che le suddette disposizioni dovranno contenere, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto di quanto stabilito tra l'altro con D.L. 138/2011, oltre che con D.Lgs. 175/2016, con R.D. 827/1924, con D.Lgs. 118/2011 e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società:
  - a) Reclutamento del personale:
    - adeguamento del regolamento in materia di personale ai principi per il reclutamento del personale di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D. Lgs 165/2001;
    - programma triennale di reclutamento di personale, nel rispetto della normativa vigente;
    - pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, sul sito web istituzionale della società e della Regione Abruzzo;
    - costituzione di commissioni per la selezione di personale;
    - assunzione tramite avviamento dalle liste di collocamento per il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
  - b) conferimenti di incarichi professionali di lavoro autonomo:



- possibilità di affidare incarichi nel rispetto della normativa vigente, solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;
- previsione di pubblicizzazione del fabbisogno;
- obbligo di conferire l'incarico solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;
- obbligo di affidare l'incarico per obiettivi specifici e determinati e in coerenza con l'oggetto delle attività della società conferente;
- obbligo che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;
- obbligo di predeterminare, in ogni contratto, la relativa durata, l'oggetto e il compenso;

c) con riferimento al contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica:

- verifica che i trattamenti economici individuali siano riconosciuti nel rispetto dei criteri di erogazione previamente definiti con regolamento interno (o atto generale equivalente) e dal contratto collettivo di lavoro;
- incrementi percentuali medi dei trattamenti accessori non superiori a quelli contrattati dalla Regione per il proprio personale;

d) con riferimento all'affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori:

- programma triennale di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali;
- pubblicazione sul sito web della società di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG rilasciato dall'AVCP, struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate);
- pubblicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo dei dati di cui al punto precedente, sotto forma di tabelle riassuntive e trasmissione dei dati ad ANAC;

e) con riferimento agli obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi:


- rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- composizione e compensi dell'organismo di gestione nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016;
- previsione per giusta causa della revoca degli amministratori in presenza di un risultato negativo per due anni consecutivi, salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dalla Regione (in particolare art. 21 del D.Lgs. 175/2016);
- verifica che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 (articolo 4, comma 4 D.L. n. 95/2012 e s.i.m. e art. 11 comma 7 del D.Lgs. 175/2016);



- obbligo di riversare i compensi all'Ente Regione qualora siano nominati amministratori della società dipendenti dell'amministrazione pubblica, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate (art. 11 comma 8 del D.Lgs. 175/2016);
- f) con riferimento all'acquisizione/alienazione di beni immobili:
- obbligo di provvedere mediante le procedure di cui alla L.R. n. 7 del 17.04.2003, art. 47 e L.R. n. 16 del 08.06.2006, nonché della normativa nazionale e comunitaria applicabile;
- g) con riferimento all'acquisizione/alienazione di beni mobili registrati:
- obbligo di provvedere mediante le procedure di cui al R.D. 827/1924 in quanto applicabile e secondo le procedure di cui alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti;
- h) con riferimento all'approvazione dello Statuto e alle variazioni del capitale sociale:
- obbligo di provvedere mediante le procedure e secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 e secondo i rispettivi articoli del Codice Civile;
- i) con riferimento all'acquisizione e/o dismissione di partecipazioni in altri organismi:
- obbligo di applicare le procedure, parametri e categorie di cui al D.Lgs. 175/2016;
- j) con riferimento alle operazioni finanziarie a medio lungo termine ed altre operazioni di finanza straordinaria:
- obbligo di applicare le procedure ed i contenuti della normativa vigente e/o applicabile in materia.
3. Gli atti indicati al comma 1 del presente articolo, corredati di ogni documento o informazione ritenuti utili ai fini dell'esame degli stessi, devono essere trasmessi, prima dell'adozione nei termini eventualmente previsti dalla legge o dallo statuto, al Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2. Essi sono oggetto di approvazione con apposita deliberazione di Giunta regionale su proposta del Direttore di cui all'art. 2 comma 2. Se nell'ambito dell'esame ne emerge la necessità, il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, invita la società ad integrare/rettificare gli atti di cui al comma 1). Le integrazioni e le rettifiche degli atti di cui al comma 1) da parte della società *in house*, sono necessarie ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale degli atti stessi.
4. Gli atti di cui al comma 1) adottati dalla società *in house* sono inefficaci in assenza della Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione degli stessi. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dalla società *in house* in casi motivati di necessità, urgenza e per evitare interruzione di pubblico servizio, provvedimenti che vanno comunque ratificati con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi su proposta del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2. Se il Direttore di cui all'art. 2 comma 2 ritiene che non vi siano gli estremi per proporre la deliberazione di ratifica, attiva le procedure di controllo di cui all'art. 13 ai fini della rimozione di eventuali illegittimità.

### Articolo 13 - Controlli in loco

- 1 Il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 e il Servizio preposto al controllo ispettivo contabile della Regione Abruzzo possono effettuare, congiuntamente e




disgiuntamente, specifici controlli in loco, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi esternalizzati. Ai fini di economicità di risorse, se condotti disgiuntamente, i controlli in loco non possono riguardare i medesimi procedimenti.

2. I controlli in loco possono consistere sia nella richiesta scritta di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, sia nell'accesso fisico alle sedi legali ed operative delle società. Il controllo in loco deve essere motivato dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni. Le modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione del servizio pubblico esternalizzato, possono essere oggetto di controllo in loco solo da parte del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2.
3. Il controllo in loco può essere effettuato anche il relazione ad atti e provvedimenti pubblicati per legge dalla Società *in house* sul proprio sito istituzionale - sezione Società trasparenza, potendosi in tal caso effettuare su base campionaria, su apposto data base da fornire da parte della società *in house*, a richiesta del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 o del Servizio preposto al controllo ispettivo contabile della Regione.
4. Al controllo in loco, effettuato con personale dotato dei requisiti professionali richiesti, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente. Del controllo in loco viene redatto apposito verbale: nel caso di contestazioni da parte del Direttore di cui all'art. 2 comma 2 o da parte del Servizio preposto al controllo ispettivo contabile della Regione, nei confronti della società *in house* si apre la procedura di contraddittorio, finalizzata alla rimozione delle eventuali illegittimità riscontrate, finanche alla intimazione della revoca dei provvedimenti eventualmente illegittimi della società *in house*, revoca che va posta in essere senza indugio dalla società *in house*.
5. Nel caso in cui le azioni correttive da avviarsi a seguito di contraddittorio non siano poste in essere, il Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 o il Servizio preposto al controllo ispettivo contabile della Regione Abruzzo, informano il Presidente della Regione, il Direttore Generale e il Direttore in materia di organizzazione del personale, ai fini delle valutazioni di competenza – anche con il supporto dell'Avvocatura Regionale – in merito ai presupposti per l'attivazione delle procedure, eventualmente di tipo sanzionatorio, o delle azioni di responsabilità, previste dall'ordinamento vigente.

#### **Articolo 14 - Richiesta di rapporti, dati e informazioni**

1. Al fine di fornire informazioni attendibili e tempestive, le società *in house* attivano al proprio interno la funzione del controllo di gestione, finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi preventivamente definiti, articolati secondo standard qualitativi e/o quantitativi misurabili che consentano altresì la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione della società, sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi assegnati per un'ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi correttivi, del rapporto tra obiettivi e risultati.
2. Il Direttore di cui all'art. 2 comma 2, può richiedere la redazione di specifici rapporti, in relazione a decisioni/procedimenti tecnici, strategici e/o gestionali adottate/da adottare. Il Direttore di cui all'art. 2 comma 2, inoltre, reperisce presso la società *in house* le



informazioni utili e necessarie anche ai fini dei piani di razionalizzazione di cui al D.Lgs. 175/2016, e ad eventuali richieste da parte della Corte dei Conti, laddove non ne sia già in possesso.

3. Ferma restando la titolarità del controllo analogo in capo al Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, la Regione, anche attraverso altre proprie articolazioni amministrative, al fine di acquisire ogni elemento utile e/o necessario relativamente all'attività ed alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria della società, può richiedere alla società *in house* informazioni e/o report funzionali a procedimenti amministrativi, anche avvalendosi della collaborazione dei Rappresentanti dell'Ente nominati nella stessa ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.
4. La società, una volta ricevuta le richieste, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione (o di reportistica, se occorre), contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare alla struttura regionale richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della struttura regionale richiedente.

#### **Articolo 15 - Il controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità**

1. Vengono assicurati da parte del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, la vigilanza e il controllo in ordine al rispetto di tutti gli obblighi derivanti alle Società *in house* previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dei seguenti punti:

a) nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" che svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza (di seguito per brevità RPCT):

- rispetto dei criteri di nomina;
- competenza dell'organo societario che ha provveduto alle nomine;
- precisazione nell'atto di nomina degli obblighi e delle responsabilità del RPCT che non siano previsti compensi per lo svolgimento della funzione;
- trasmissione all'ANAC dei dati relativi ai provvedimenti di nomina e di revoca del RPCT;
- adeguamento dello Statuto societario con la previsione della nomina obbligatoria del RPCT;
- integrazione tra RPCT e Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, per le attività di prevenzione della corruzione;
- organizzazione e risorse a supporto dell'attività del RPCT;
- forme di vigilanza del Consiglio di Amministrazione sull'attività del RPCT (solo se quest'ultimo non ha un ruolo dirigenziale);

b) adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) previsto dal D.Lgs. n. 231/2001:

- inserimento di misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società, in coerenza con le finalità della legge 190/2012;
- integrazione del codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o adozione di apposito codice nel caso in cui la società ne è sprovvista;




c) adozione e aggiornamento annuale del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione-con apposita sezione dedicata agli obblighi della Trasparenza (PTPCT)":

- rispetto del termine del 31 gennaio di ogni anno per l'adozione del Piano;
- previsione di tutte le misure *ex lege* n. 190/2012, di tutte quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione e di quelle eventuali individuate per i rischi specifici con riferimento alle attività istituzionali della Società;
- grado di integrazione tra il MOG *ex D.Lgs. n. 231/2001* e il Piano (PTPCT);
- procedura di formazione e adozione del Piano (PTPCT) ;
- pubblicazione sul sito web della società, sezione Società Trasparente, del Piano (PTPCT) e dei relativi aggiornamenti, nonché delle relazioni annuali del RPCT di cui alla successiva lettera d);

d) predisposizione da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diversa data stabilita dall'ANAC), di una relazione recante i risultati sull'attività svolta;

e) obblighi in materia di trasparenza:

- assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in attuazione dell'art. 22 del D.Lgs 175/2016;
- costruzione e aggiornamento, sul proprio sito web, di una sezione denominata "Società trasparente", in cui pubblicare dati e atti obbligatori per legge;
- articolazione della sezione secondo le indicazioni ANAC e in attuazione delle norme vigenti in materia;
- presenza degli indirizzi di posta elettronica per la presentazione di richieste di accesso civico;
- pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei componenti degli organi di indirizzo politico e di tutti i soggetti che ricoprono cariche di vertice (legge 441/82 art. 12 e art. 14 D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016);
- pubblicazione, ai sensi dell'art. 15-bis del D. Lgs 33/2013, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali e per i due anni successivi alla loro cessazione, delle seguenti informazioni:
  - estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
  - il curriculum vitae;
  - ~~i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi di lavoro autonomo;~~
  - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura;
- predisposizione di una sezione del PTPCT dedicata agli obblighi della trasparenza con l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- individuazione dell'organo che deve attestare la regolare pubblicazione dei dati sul sito "Società trasparente" con riferimento a:
  - completezza e qualità dei dati e dei contenuti, nel rispetto di legge;
  - grado di integrazione con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione";



2. Le società *in house* promuovono e verificano l'applicazione e il rispetto dei medesimi obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nei confronti delle società da loro controllate (ovvero delle società in controllo pubblico regionale indiretto).
3. Gli obblighi di comunicazione alla Regione da parte delle società *in house* al Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 sono:
  - comunicazione annuale delle informazioni di cui all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
  - attestazione del RPCT della società sul rispetto degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione e della regolare pubblicazione dei dati sul sito "Società trasparente";
  - comunicazione rispetto allo specifico adempimento di pubblicazione di cui all'art. 19 commi 3 e 7 del D.Lgs. 175/2016, ai fini della verifica da parte del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2, inerente il divieto di erogazione di somme in favore della società *in house*, di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 33/2013, oltre che ai fini delle previsioni sulle sanzioni di cui agli artt. 47 e 47 del medesimo D.Lgs. 33/2013;
  - rispetto di ulteriori obblighi di comunicazione ai soci previsti da specifiche disposizioni di legge, statale e regionale, o da atti di indirizzo regionali.
4. Gli adempimenti oggetto di controllo ai sensi del presente articolo, potranno essere aggiornati all'esito di apposite disposizioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) della Giunta Regionale, ovvero del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2 in raccordo con il predetto RPCT, tenendo conto degli indirizzi in materia di anticorruzione e trasparenza che dovessero essere dettati *medio tempore* da ANAC e dalla normativa di settore.

#### **Articolo 16 - Obblighi di adeguamento**


1. Le società *in house* adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nel presente disciplinare entro tre mesi dalla formale comunicazione dello stesso da parte del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 2.
2. Il mancato adeguamento degli statuti delle società *in house* alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e del presente disciplinare, oltre all'inosservanza delle medesime disposizioni, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società.
3. Restano ferme le responsabilità di cui al D.Lgs. 175/2016 art. 12.

#### **Articolo 17 - Controlli sulle società controllate da società *in house***

1. Le società *in house* della Regione sono tenute ad adottare indirizzi e modalità di controllo per assicurare l'applicazione delle disposizioni – in quanto compatibili – contenute nel presente disciplinare da parte delle società da loro direttamente controllate, e quindi indirettamente controllate dalla Regione.

#### **Articolo 18 - Disposizione di chiusura**

1. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare saranno oggetto di adeguamento in funzione della normativa che dovesse essere emanata *medio tempore* e con salvezza della stessa.



2. L'aggiornamento del presente disciplinare di controllo analogo sul sistema delle società *in house*, in raccordo con i Dipartimenti competenti per il tramite della Conferenza dei Direttori, verrà effettuato di volta in volta in caso se ne ravveda la necessità e in relazione all'evoluzione normativa in materia.
3. L'aggiornamento e l'adeguamento dei contenuti del presente disciplinare è disposto con provvedimento di Giunta.

